



+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

AMBITO FISCALE

BONUS AGGIORNAMENTO REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO (RT) ALLA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016; Art. 18, comma 4-bis, DL n. 36/2022; Provv. Ag. Entrate 18.1.2023 e 23.6.2023; Risoluzione Agenzia Entrate 26.6.2023, n. 35/E.

Nell'ambito del c.d. “**Decreto PNRR 2**” il Legislatore, modificando la disciplina della c.d. “**lotteria degli scontrini**”, ha previsto un'estrazione con verifica immediata della vincita, c.d. “**lotteria istantanea**”.

Per consentire al consumatore la partecipazione alla “lotteria istantanea” l'esercente deve **aggiornare il registratore di cassa alle nuove specifiche tecniche** definite dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha istituito uno specifico credito d'imposta spettante agli esercenti che procedono all'aggiornamento del proprio RT. In particolare, il **bonus, pari al 100% della spesa sostenuta**, fino ad un massimo di **€ 50** per ogni RT, è utilizzabile esclusivamente in compensazione **tramite il mod. F24**.

L'utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il limite massimo di spesa stanziato (€ 80 milioni).

PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

RIFERIMENTI NORMATIVI: DL n. 132/2023, art. 4.

É disposta la **proroga dal 30.9 al 30.11.2023** del termine di cui all'art. 1, comma 100, Legge n.197/2022 (Finanziaria 2023) per l'**assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società di persone/capitali**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato in unica soluzione **entro il 30.11.2023** (in luogo delle 2 rate pari rispettivamente al 60% e al 40%).

La proroga riguarda anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

La proroga non interessa l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

COMUNICAZIONE PER CREDITI SUPERBONUS NON UTILIZZABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI: DL n. 104/2023, art. 25.

Con l'art. 25 del DL n. 104/2023 in esame è introdotto un nuovo adempimento riguardante i **crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito** a seguito di interventi edilizi/di riqualificazione energetica di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020, **che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini** di utilizzo previsti dal comma 3 dell'art. 121 (con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione).

In particolare, è richiesto che l'ultimo cessionario comunichi tale circostanza all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

A tal fine è prevista la predisposizione di **un'apposita Comunicazione** le cui modalità operative saranno fissate con un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il citato art. 25 prevede che il nuovo adempimento trova applicazione **a decorrere dall'1.12.2023**. Va tuttavia evidenziato che tale Comunicazione dovrà essere inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell'1.12.2023. Con riferimento a tale ultima fattispecie è infatti disposto che **la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024**.

Il comma 2 del citato art. 25 prevede che in caso di mancata Comunicazione entro i predetti termini (30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito / entro il 2.1.2024 per gli eventi riscontrati prima dell'1.12.2023) è applicabile la **sanzione di € 100**.

AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI: Riferimenti: Provvedimento MIMIT 29 settembre 2023; G.U. 9 ottobre 2023, n. 236

È stato pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2023, n. 236, il Provvedimento MIMIT 29 settembre 2023, che attesta **l'operatività del Registro dei titolari effettivi**.

La pubblicazione fa scattare il termine di **60 giorni** entro i quali le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ed i trust dovranno provvedere alla **comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**. Tale adempimento, pertanto, dovrà essere effettuato, da parte dei soggetti interessati, entro l'8 dicembre 2023.

Considerato che l'8 dicembre 2023 è festivo, il 9 dicembre cade di sabato e il 10 dicembre di domenica, detto termine slitta a **lunedì 11 dicembre 2023**.



AMBITO LAVORO

RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 14 DL 4 maggio 2023 n. 48; Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'articolo 14 del Decreto Lavoro apporta una serie di modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nomina del medico competente.

L'articolo 14, lettera a) del Decreto Lavoro interviene sull'articolo 18, comma 1, lettera a) del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008) introducendo **l'obbligo**, per i datori di lavoro o i dirigenti dell'azienda con apposita delega, di **nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza**.

Obblighi del medico competente.

La lettera c) dell'articolo 14 del Decreto Lavoro interviene sull'articolo 25 del TU, dedicato al medico competente, prevedendo l'**obbligo** in capo a quest'ultimo di **richiedere** al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la **cartella sanitaria** rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Inoltre viene previsto che, in caso di impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000 PER I FRINGE BENEFITS AI DIPENDENTI CON FIGLI

RIFERIMENTI NORMATIVI: Ag. Entrate, Circolare n. 23/E del 1° gennaio 2023

Facendo seguito alla previsione, introdotta dall'art. 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto Lavoro), che innalza, per il 2023, a euro 3.000 annui la soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 contenente importanti chiarimenti in materia.

Di assoluto rilievo risultano essere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate circa l'ambito di applicazione del regime fiscale agevolato. In particolare, il limite di esenzione di euro 3.000 è riconosciuto:

- non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- in misura intera, pertanto senza riproporzionamento, a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Lo Studio ed il suo Team Fiscale e Lavoro rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti